

Codice DB1809

D.D. 27 gennaio 2014, n. 8

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualità 2009. Annullamento determinazione n. 417 del 11.09.13. Nuovo provvedimento di presa d'atto di variante in corso d'opera a favore del Comune di Ceresole Reale (TO) e rideterminazione del contributo

Visto che con la precedente D.D. n. 417 del 11.09.13, per mero errore materiale, sono stati riscontrati errori nella impostazione degli importi da ammettere a contributo e di conseguenza nella determinazione del contributo stesso, si ritiene opportuno revocare il medesimo atto e sostituirlo con il presente.

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 23.12.2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con la D.D. n. 686 del 30.06.2010, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Ceresole Reale un contributo in conto capitale di € 39.906,00, per il progetto denominato "*Lilla*" inerente lo sci da fondo;

richiamato quanto stabilito al paragrafo 3.10 del Programma Triennale 2009-2010 *“Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica”* in merito alle varianti di qualsiasi genere;

visto che con note del 18.06.2013 e del 17.07.2013, prot. n. 1379 e n. 1678 il Comune di Ceresole Reale ha richiesto l’approvazione di una variante in corso d’opera, da imputare alla difficoltà di rapporti con l’impresa appaltatrice che nel frattempo ha dichiarato fallimento, richiesta che è giunta a posteriori per mera dimenticanza e carenza di personale;

dato atto che dalla documentazione inviata, si evince che la variante richiesta è relativa alla sola approvazione delle diverse opere realizzate ed è finalizzata agli aspetti migliorativi senza mutare sostanzialmente la natura dei lavori, trattandosi di una sostituzione della fornitura di generatori di neve (n. 3 aste mobili invece dei 2 cannoni fissi previsti), e che da quadro economico prevede un costo di realizzazione del progetto unitario di € 41.936,69, inferiore alla spesa del progetto unitario ammessa a contributo di € 44.340,00;

ritenuto di, in conseguenza della variante proposta, dover ridurre l’entità del contributo, da € 39.906,00 a € 37.743,02 pari al 90% della nuova spesa ammissibile di € 41.936,69, relativamente al progetto unitario;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. Piano Triennale 2009 – 2011;

visto che con la precedente D.D. n. 417 del 11.09.13, per mero errore materiale, è stata calcolata in eccesso la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo e di conseguenza anche la determinazione del contributo stesso, è necessario annullare il medesimo atto e sostituirlo con il presente.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 7/2005 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i. (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 16 *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 *“Statuto della Regione Piemonte”*, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”* - art. 17 *“Attribuzioni dei Dirigenti”* - art. 18 *“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”*;

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “ Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ”;

vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

determina

- di annullare la D.D. n. 417 del 11.09.13, per le motivazioni di cui in premessa;

- di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Ceresole Reale titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: “Lilla” inerente lo sci di fondo – ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i – Programma Triennale 2009 – 2011 – Istanza 2.09/13;

- di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 41.936,69 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i;

- di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, da € 39.906,00 a € 37.743,02, per la realizzazione del citato progetto, precisato che in conseguenza del presente atto si viene a determinare una economia di spesa di € 2.162,98, di cui il presente provvedimento costituisce accertamento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino